



COMUNE DI URBINO

Segreteria Generale

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

PER GLI ATTI DI CARATTERE TRIBUTARIO

* * *

APPROVATO

**con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 34 del 31 Marzo 2000.**

INDICE

OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Articolo 1
ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 2
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 3
CRITERI DI PRIORITA'	Articolo 4
ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 5
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI	Articolo 6
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALLA IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	Articolo 7
ENTRATA IN VIGORE	Articolo 8

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o, in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Articolo 2 - ANNULLAMENTO E REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed ulteriori elementi disponibili per l'ente, qualora si voglia estinguerne totalmente l'effetto.
2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento qualora si voglia estinguerne parzialmente l'effetto.

Articolo 3 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro :
 - a) errore di persona ;
 - b) evidente errore logico o di calcolo ;
 - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta ;
 - d) doppia imposizione o tassazione ;
 - e) mancata considerazione di pagamenti, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza ;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati ;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

Articolo 4 - CRITERI DI PRIORITA'

1. Nelle attività di cui al precedente articolo è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

Articolo 5 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al funzionario responsabile che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in caso di grave inerzia, all'organo gerarchicamente sovraordinato, in via sostitutiva.

Articolo 6 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al funzionario responsabile che ha emanato l'atto.

Articolo 7 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000